



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA VAL DI FASSA
Azienda pubblica de Fascia de services per la persona
S.S. della P. n. 30/01/2011, 22
ASAPAS P. n. 30/01/2011, 22
Società di Fassa / Società de Fascia / Trento / Trento
Tel. 0461/200100 - Fax 0461/200101
C.A. n. 0461/200100/200101/200102
P. n. 30/01/2011, 22/200100/200101/200102

A.P.S.P. di Fassa - A.P.S.P. de Fascia

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE IL PERSONALE IN
POSSESSO DEI REQUISITI ED INTERESSATO ALLA STABILIZZAZIONE**
Di cui all'art. 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018 n. 15 e della Deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12.10.2018
nella figura professionale di
AUSILIARIO DI ASSISTENZA
Categoria A – Livello unico – 1[^] posizione retributiva

L'Apsp di Fassa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04/01 del 29.01.2019, ha approvato un piano straordinario di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.P. 3 agosto 2018 n. 15 e della deliberazione G.P. n. 1863 di data 12.10.2018, che prevede la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di varie figure professionali, tra cui quella di Ausiliario di Assistenza.

Il presente avviso, approvato con determinazione del direttore n. 37 del 26.03.2019 è finalizzato ad individuare il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 1 lettere a), b) e c) della L.P. 3 agosto 2018 n. 15 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020".

Figura professionale	Posti da stabilizzare
AUSILIARIO DI ASSISTENZA – categoria A, livello unico, 1 [^] posizione retributiva	n. 1 posti a tempo parziale per 24 ore settimanali

Requisiti specifici per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione

Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti, come espressamente previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), b), e c) della Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 ovvero:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato dall'Amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) alla data di entrata in vigore della l.p. 15/2018 (04/08/2018) abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

Con riguardo alla lettera a), è necessario risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Amministrazione pubblica che assume. All'atto dell'avvio della presente procedura di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto potrebbe anche non essere più in servizio presso tale Amministrazione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 12 della L.P. n.15/2018, si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'Amministrazione che procede all'assunzione:

a) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.

Ai fini della determinazione dell'anzianità minima triennale di servizio, si considerano solo i servizi prestati con contratto a tempo determinato – presso una o più Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – in attività svolte o riconducibili alla medesima categoria (A,B,C, o D), al medesimo livello (base o evoluto) e alla medesima area professionale del posto per il quale si procede all'assunzione. Solo con riguardo al livello, potranno essere cumulati, per posti di livello base, anche i servizi prestati a tempo determinato nel livello evoluto di pari categoria e area